A.S. 1698

Subemendamento all'emendamento 2.9812

Dopo il comma 161-octies, aggiungere il seguente:

"161-novies. All'art.5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il comma 8-quinquies.

"8-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già riconosciuti alle regioni, tra cui la Regione Piemonte, che non presentino una situazione di equilibrio strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario. Gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati senza spese e oneri aggiuntivi per lo Stato."

LEPRI, CUOMO, LO MORO, COLLINA, FAVERO, ZANONI, SOLLO, PADUA, ESPOSITO S., SAGGESE, MOSCARDELLI, DIRINDIN, BORIOLI, FORNARO, ANGIONI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SUSTA, FERRARA E., BUEMI, MARINO M.M.